RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 844/18: RAGIONAMENTI SULLA BOZZA DEL DECRETO

di

* Daniela Petrone

Torno a parlare della Direttiva 844/18 (ne avevo già parlato nel numero 65 di Eubios) vista la vicinanza con la scadenza del 10 marzo fissata dall'Europa per far sì che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva e attuarla.

Ricordiamo che la direttiva UE 30 Maggio 2018/844 va a modificare le direttive relative alla prestazione energetica ed efficienza energetica.

La legge europea, interviene modificando due direttive:

- direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
- direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

La prima, la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che definendo i requisiti minimi di prestazione energetica ha avuto un impatto di rilievo sul nuovo costruito portando all'obbligo dell'edificio a energia quasi zero ma dando prescrizioni anche sull'esistente.

La seconda, la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che ha specifiche prescrizioni in materia di strategia a lungo termine per il recupero degli edifici esistenti che vengono trasferite e rafforzate nella Direttiva 844 permettendo così di meglio coordinare gli aspetti tecnici, e di ragionare su una ristrutturazione profonda e di mercato.

La bozza del Decreto di recepimento

Da un po' di tempo circola in rete e su canali più o meno ufficiali, la bozza del Decreto di recepimento della Direttiva 844 che va a modificare il decreto madre in materia di efficienza energetica applicata agli edifici il D.Lgs. 192/05 e ss.mm. ii, dalla lettura attenta del testo coordinato del D. Lgs. 192 con tale bozza colpisce soprattutto il numero di decreti, studi, strategie a cui rimanda e di cui è necessario seguirne attentamente l'evoluzione.

In prima analisi quindi è possibile affermare che il testo resta piuttosto generico e con tanti rinvii per cui nonostante la scadenza così vicina è un elenco di buoni propositi che ricalca gli obiettivi della Direttiva.

Ecco nel dettaglio l'elenco dei decreti/documenti attuativi a cui rimanda:

- 1. Strategia di ristrutturazione a lungo termine;
- 2. Decreto requisiti minimi con i limiti al 2025;
- 3. Decreto ispezione impianti;
- 4. Decreto requisiti operatori e installatori;
- 5. Rapporto congiunto di Enea e GSE con proposte finalizzate a sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica
- 6. Decreto sul funzionamento del portale nazionale sulla prestazione energetica

Di questi sicuramente il documento più importante e nuovo è il primo, che mette in atto una strategia finalizzata a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, spesso ottenibili solo per fasi successive, step by step.

Le strategie nazionali di ristrutturazione dovranno mostrare obiettivi chiari, misurabili tramite opportuni indicatori, e includere una tabella di marcia con tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050.

Nel testo si cita l'introduzione di un sistema chiamato "passaporto per la ristrutturazione" dell'edificio, strumento basato su tre esempi europei introdotti rispettivamente nella regione belga delle Fiandre ("Woningpas"), Francia ("PasseportEfficacitéÉnergétique") e Germania ("Individueller-Sanierungsfahrplan").

I passaporti per la ristrutturazione degli edifici sono incentrati innanzitutto sulla diagnosi energetica dell'edificio mettendo a punto un piano di azione finalizzato ad ottenere consistenti risparmi energetici nel lungo termine, dai 15 ai 20 anni, con una specifica sequenza temporale di interventi di ristrutturazione che tiene conto dei criteri di qualità stabiliti nel dialogo con i proprietari di immobili.

Una vera e propria tabella di marcia a lungo termine di facile utilizzo che i proprietari possono utilizzare per pianificare ristrutturazioni profonde, raccogliere tutte le informazioni pertinenti sull'edificio in un unico posto e ottenere uno screenshot aggiornato dell'edificio per tutta la sua vita, con informazioni sui livelli di comfort (qualità dell'aria, migliore ingresso alla luce del giorno, ecc.) e potenziale accesso ai finanziamenti.

Un aspetto rilevante infatti è che il piano tiene conto della disponibilità economica del proprietario mettendo in campo e previsione/ incentivi finanziari disponibili.

Sono state selezionate le iniziative del Belgio, Francia e Germania per la loro fase avanzata di sviluppo, in quanto forniscono una buona panoramica del processo a supporto della creazione di un passaporto per il rinnovo degli edifici e riguardano le principali questioni che devono essere affrontate per il suo sviluppo e attuazione.

Nei tre casi, le autorità pubbliche hanno mostrato interesse per questo concetto (Francia) e ne hanno sostenuto o guidato (Fiandre e Germania) il suo sviluppo.

L'introduzione del passaporto per la ristrutturazione degli edifici nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva collegata ai termini "Ciclo di vita dell'edificio", se pur complessa, vista la longevità degli edifici italiani e la poca predisposizione a pensare alla possibilità della demolizione e ricostruzione, costituisce uno strumento importante per aumentare il tasso di rinnovamento degli edifici, avvicinandoci così al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e degli obiettivi dell'UE per il 2030.

Quindi, attenzione alta su questo decreto/ documento ministeriale che porta in parte in auge l'idea di cui si parla da tempo di un fascicolo del fabbricato incentrato o focalizzato sull'aspetto energetico con attenzione però alla sicurezza sismica e antincendio, alla qualità ambientale interna e al benessere termo igrometrico, bella sfida!

Un altro elemento innovativo introdotto menzionato per la prima volta nella Direttiva è la promozione di edifici intelligenti , che apre a nuove opportunità in termini di efficienza, comfort e flessibilità. L'istallazione di sistemi di automazione e controllo (Building & Automation Control System - BACS) è prescritta sia nel nuovo costruito che nell'esistente per migliorare efficienza e sicurezza degli stessi sistemi tecnici.

È inoltre previsto un sistema comune europeo facoltativo che definirà un nuovo "indicatore della predisposizione all'intelligenza" (Smart Readiness Indicator) degli edifici.

L'indicatore valuterà la capacità degli edifici di utilizzare le nuove tecnologie per adattarsi alle esigenze dell'occupante, interagire con la rete energetica e ottimizzare funzionamento e manutenzione.

Con il secondo decreto non ci aspettiamo grosse novità se non un aggiornamento temporale delle prescrizioni/limiti di legge visto che le tabelle di riferimento con sicuramente qualche aggiustamento (si pensi all'H't da sempre, fin dalla pubblicazione, è stato un parametro pieni di criticità oggetto di osservazioni o si pen-

si ai valori di trasmittanza termica inclusivi o meno di ponti termici).

Oggi nei vari allegati del DM 2/06/2015 abbiamo requisiti definiti con due step temporali, 2015 e 2020/21 per cui come indicato nella bozza del testo coordinato dovranno essere definiti i parametri da qui a 5 anni, 2025/26.

Il Decreto relativo all'ispezione degli impianti sarà un Decreto del Presidente della Repubblica volto "armonizzare nonché aggiornare le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetto responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi..."

All'art. 7 comma 1-ter della bozza di decreto di recepimento della Direttiva 844 è scritto "Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto delle necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.

Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti"

Questo articolo introduce un'altra novità interessante e che suscita non poche perplessità sulla sua immediata attuazione è la pubblicazione di un nuovo decreto (punto 4 dell'elenco sopra riportato) relativo ai requisiti dei posatori/installatori, una sorta di patentino di posa di qualità.

Assolutamente d'accordo con l'intento di innalzare il livello di competenza e preparazione del settore introducendo l'obbligatorietà della qualificazione dei posatori, ma ad oggi non sono disponibili norme in grado di rispondere al bisogno di qualificazione di tutti i settori che l'edilizia include e per le molte tecnologie presenti sul mercato.

Legare poi la qualifica dei posatori all'accesso agli incentivi è sicuramente una strategia di attuazione efficace ma pensiamo sia necessario introdurre degli step temporali nell'introduzione dell'obbligo che consentano al mercato di adeguarsi.

All'articolo 8 della bozza di decreto è riportata l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, uno strumento volto sia a favorire la conoscenza del parco immobiliare nazionale, della sua consistenza, dei suoi consumi e della sua prestazione energetica sia ad offrire attività di supporto ai cittadini, alle imprese e alla PA, al fine di stimolare l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica dei propri edifici. Con apposito decreto saranno definite le modalità di funzionamento del portale sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate.

> * Arch. Daniela Petrone, Vice Presidente ANIT.